

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 17 maggio 2019

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

LORO INDIRIZZI

Prima di entrare nell'argomento principale di questa Circolare, vogliamo ricordarvi che questo mese scade la presentazione della **Li.Pe** - liquidazione periodica Iva - del 1° trimestre 2019, dell'**estrometro** di aprile 2019 e dell'**Intrastat**.

CONDONO ERRORI FORMALI - art. 9 del DL 119/2018 - Scade il 31.5.2019

Inviarvi una seconda Circolare, a distanza di un giorno dalla precedente, significa che qualcosa di importante e' avvenuto.

Ed infatti oggi l'Ag. Entrate ha reso pubblica la sua Circolare 11 del 15/05/2019 a chiarimento della definizione delle violazioni formali di cui all'art. 9 del DL 119/2018, condono la cui scadenza e' a fine mese.

Siccome questa sanatoria ci sembra particolarmente conveniente, vi elenchiamo di seguito quali violazioni od errori piu' comuni essa puo' coprire, lasciando a voi la scelta se aderirvi o meno. Il "prezzo" della sanatoria e' esiguo, euro **200 per ogni anno**, a prescindere dal numero di violazioni commesse e dalle dimensioni del contribuente; riteniamo percio' che sicuramente essa potra' interessare maggiormente i contribuenti aventi un consistente volume d'affari e un alto numero di documenti e fatture, i quali hanno piu' probabilita' di aver commesso qualche peccatuccio veniale.

In ogni caso questa sanatoria costituirà un "ombrello" per il contribuente, in quanto l'annualità sarà coperta anche per violazioni che il contribuente non sa di aver commesso.

Premettiamo che le violazioni sanabili devono essere solo **formali**: non sono coperte quelle **sostanziali**, cioe' che determinano una variazione dell'imponibile Ires, Irpef, Irap, Iva o del pagamento di tributi.

Ma andiamo per ordine.

1 - Chi puo' beneficiarne?

In pratica tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, professionisti, societa' e perfino i privati.

2 - Quali peccati possono ottenere l'indulgenza del Fisco?

In generale tutte le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti formali, di competenza dell'Ag. Entrate, **commesse fino al 24.10.2018**, purché non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'Iva, Irap, Ires, Irpef e addizionali, dell'imposta sostitutiva, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta.

E anche se possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Ag. Entrate.

Di seguito vi diamo un elenco, non esaustivo, delle piu' comuni violazioni formali che possono essere coperte da questo condono:

- la presentazione di **dichiarazioni** annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (**Spesometro**) o delle **LiPe** - liquidazioni periodiche Iva: la definizione della violazione è ammessa

- solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
 - l'emissione di fatture che non contengono le indicazioni previste dalla legge (non riguardanti gli imponibili e l'imposta); ad es.: una carente descrizione;
 - la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
 - la detrazione dell'Iva, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;
 - l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile (**reverse charge**), in assenza di frode e purché l'imposta risulti comunque assolta, ancorché irregolarmente, escluso il caso in cui la violazione ha comportato il mancato pagamento dell'Iva;
 - l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni **d'inizio o variazione dell'attività** ex art. 35 legge Iva;
 - l'erronea compilazione della **dichiarazione d'intento** che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
 - l'omessa comunicazione all'Ag. Entrate della Dichiarazione d'intento ricevuta dal cliente, quando l'obbligo era a carico del fornitore;
 - l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi **Intrastat**;
 - l'irregolare tenuta e conservazione delle **scritture contabili**;
 - Dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva irregolari;
 - l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
 - l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in **violazione del principio di competenza**: l'Agenzia delle entrate tuttavia chiarisce che il beneficio è riconosciuto a condizione che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta, cioè se vi è stata un'anticipazione di ricavi/posticipazione di costi in violazione del principio di competenza; in altre parole, se il contribuente ha errato nella competenza dei ricavi o dei costi, è perdonato solo se ha dichiarato ricavi di competenza dell'anno n+1 nell'anno n, ovvero se ha dedotto costi nell'anno n+1 anziché nell'anno n. Quindi, in pratica, se ha pagato anticipatamente più imposte del dovuto;
 - la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
 - le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
 - l'omessa o tardiva comunicazione dei **dati al sistema tessera sanitaria**;
 - l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a **cedolare secca**;
 - l'omessa o irregolare indicazione dei **costi black list** in dichiarazione;
 - l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto.
 - la mancata iscrizione al **Vies**.
 - Ed altre, ricadenti nella violazione di obblighi formali non incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sul tributo.

3 - Quali peccati invece non possono avere il perdono del Fisco?

Sono espressamente escluse dalla sanatoria degli errori formali le **violazioni sostanziali**, ovvero quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo.

Il condono inoltre non può riguardare le violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamenti o, comunque, aventi natura sostanziale.

Tra le violazioni non sanabili sono comprese, tra le altre:

- **l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero** (ma non si capisce il perché, di sostanziale non c'è niente, non c'è un omesso versamento)
- l'omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli **studi di settore**, ovvero la dichiarazione di **cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti**;

- l'omessa trasmissione delle **Certificazioni Uniche** da parte dei sostituti;
- l'omessa trasmissione delle **dichiarazioni**, anche se a saldo zero;
- l'omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
- gli errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale);
- le violazioni relative ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente richiamati (ad esempio, violazioni formali inerenti **l'imposta di registro, l'imposta di successione, di bollo**, ecc);
- le irregolarità consistenti nella **mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali**, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.
- Atti di contestazione/irrogazione sanzioni nell'ambito della **Voluntary Disclosure**;
- Violazioni relative alla compilazione del **quadro RW** e quelle concernenti **l'IVIE e l'IVAFE**;
- Omessa/irregolare presentazione delle **LI.PE.** quando la violazione ha avuto riflessi sul debito Iva;
- Ed altre, ricadenti nella violazione di obblighi formali che però incidono sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta.

4 - Cosa fare per ottenere l'assoluzione?

Non è necessario "confessare" tutti i peccatucci formali commessi, il condono li copre tutti indistintamente, anche quelli non conosciuti.

Ai fini del perfezionamento del condono è necessario:

a) versare, in unica soluzione ovvero in due rate, **€ 200 per ciascun periodo d'imposta** che vogliamo sanare. In caso di due periodi d'imposta nello stesso anno, occorrono due versamenti.

Ipotizzando di sanare gli anni ancora accertabili (2014-15-16-17-18), dobbiamo versare € (200 x 5 anni) = **€ 1.000**, pagando il tutto entro il 31.5.2019, ovvero in due rate di pari importo, la prima entro il 31.5.2019, la seconda entro il 2.3.2020, codice tributo "**PF99**" – "**VIOLAZIONI FORMALI - definizione agevolata - art. 9 DL n. 119/2018**"

Il codice tributo va indicato nella colonna "*importi a debito versati*" del mod. F24; quale "*anno di riferimento*" va riportato il periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione.

In caso di pagamento rateale nel mod. F24 va riportato nel campo "*rateazione/Regione/prov./Mese rif.*" "**0102**" per il pagamento della prima rata e "**0202**" per il pagamento della seconda rata. In caso di pagamento in un'unica soluzione nel predetto campo va indicato "**0101**".

Quanto dovuto **non è compensabile** ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/97 con eventuali crediti disponibili, cioè pochi soldi, benedetti e subito in contanti.

b) rimuovere le irregolarità / omissioni entro il 2.3.2020, in pratica occorre effettuare la regolarizzazione postuma della violazione commessa, naturalmente se conosciuta: infatti questo condono sana tutti gli errori formali commessi, anche quelli ignoti al contribuente.

Qualora il contribuente non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione (può anche ignorare di aver commesso quella particolare violazione), la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che potrà avvisare il contribuente chiedendogli la regolarizzazione entro un termine non inferiore a 30 giorni. La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto **termine del 2 marzo 2020** in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato.

L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale: ad es., essa non va effettuata quando non sia possibile o necessaria, come nel caso di violazioni relative all'errata applicazione del reverse charge.

In pratica occorrerà reinviare, ad es., le LiPe errate, gli Spesometri e gli Intrastat errati o incompleti, ecc.

Se riteniamo di averli presentati correttamente e l'Ag. Entrate invece si accorge della loro erroneità o incompletezza, ci avviserà dandoci 30 giorni di tempo per ripresentarli corretti.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento e, con l'occasione, cordiali saluti e buon condono a chi lo fa.